



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 69 del 29/11/2013

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI

Nella Sede del Comune di San Pietro alle ore 20:30 del seguente giorno mese ed anno:

29 novembre 2013

In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 24 dello Statuto Comunale, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

BRUNELLI ROBERTO	P	FREGNA ENRICO	P
PASSARINI SILVIA	P	MALAGUTI PAOLA	P
PINARDI ANDREA	P	ALBERGHINI MARCO	P
NAPPI SERENA	P	MASOTTI CLAUDIO	P
RAVAIOLI STEFANIA	P	MONARI MASSIMO	P
MARCHESI MAURO	P	MARGIOTTA LADISLAO	A
MASETTI ANNA MARIA	P	MARANESI SANDRO	P
SELLITTO ANTONIO	P		
BELLISARIO VALENTINA	A		
LANZONI ANNALISA	P		

Assessori non Consiglieri

RAIMONDI RAFFAELLA	P
DE SANTIS ORONZO	P
PEZZOLI CLAUDIO	P

Assume la presidenza il Sig. BRUNELLI ROBERTO Sindaco.

Partecipa il DOTT. CRISO MARIO Segretario Generale.

Il sindaco, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg. Consiglieri:

1. PINARDI ANDREA
2. ALBERGHINI MARCO
3. MARANESI SANDRO

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 10/07/2013, *esecutiva ai sensi di legge*, sono state approvate le aliquote e le detrazioni ai fini dell'imposta municipale propria per l'anno 2013;

Ricordato che le aliquote e le detrazioni ai fini del pagamento dell'IMU relative all'anno 2013 approvate dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione n. 34 in data 10/07/2013, risultano essere le seguenti:

Fattispecie	Aliquota/ detrazione
Aliquota ridotta per abitazione principale ed equiparati	0,60%
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%
Aliquota ordinaria (*)	1,06%
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D (*)	1,06%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

(*) per mero errore materiale è stato indicato 1,60% aliquota superiore al massimo consentito.

Atteso che:

- li legislatore ha avviato una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, con particolare riguardo per la fiscalità locale - ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - che dovrebbe partire dal 2014;
- nel corso del 2013 sono stati emanati diversi provvedimenti che hanno modificato la disciplina dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Visto il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante *"Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo"*, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2013, il quale:

a) all'articolo 1, comma 1, ha sospeso per le seguenti categorie di immobili il versamento della prima rata di acconto dell'imposta:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;

Numero 69 - Seduta del 29/11/2013

- terreni agricoli e fabbricati rurali.

b) all'articolo 2, comma 1, ultimo periodo stabilisce che *“in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili è fissato al 16 settembre 2013”*;

Visto altresì il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, il quale stabilisce, per l'anno 2013:

a) all'articolo 1, che non è dovuta la prima rata di acconto dell'IMU sospesa ai sensi del d.L. n. 54/2013, conv. in L. n. 85/2013;

b) all'articolo 2, comma 1, che dal 1° luglio 2013 non è dovuta l'imposta sui fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fino a quando persiste tale situazione ed a condizione che non siano locate. Dal 2014 tali fabbricati sono esenti dall'imposta;

c) all'articolo 2, comma 4, che dal 1° luglio 2013 sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

d) all'articolo 2, comma 5, che dal 1° luglio 2013, ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale, non è richiesto il requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica per le unità immobiliari appartenenti al personale in servizio permanente presso le Forze armate, presso le Forze di polizia, presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché al personale della carriera prefettizia, a condizione che la stessa non risulti locata e non sia accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Numero 69 - Seduta del 29/11/2013

Visti:

- l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 4-*quater*, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 64/2013), il quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;
- l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 124/2013), il quale ha ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali;

Visto inoltre l'articolo 13, comma 13-*bis* del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;*

Atteso che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-*bis*, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), l'articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (L. n. 124/2013) ha stabilito che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni nonché dei regolamenti dell'Imposta municipale propria acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del comune, la quale deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Ritenuto di stabilire, ad integrazione ed in modifica della deliberazione n. 34 in data 10/07/2013 le seguenti variazioni alle aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria per l'anno 2013:

Fattispecie	Variazione +/-
Unità immobiliari concesse in locazione al Comune di San Pietro in Casale.	
Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione , tramite AMA a soggetto	0,40%

che la utilizza come abitazione principale	
Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione tramite avviso di reperimento di alloggi da destinare a cittadini sfollati in seguito al sisma del 20-29 maggio 2012	

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 – co.1 – d. lg. 267/2000, il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto dell'intervento del Sindaco come trascritto nel processo verbale integrale che verrà allegato alla deliberazione consiliare di approvazione della prima seduta utile successiva;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Consiglieri Alberghini, Masotti, Monari e Maranesi), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di stabilire per l'anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

Fattispecie	Aliquota/ detrazione
Aliquota ridotta per abitazione principale ed equiparati	0,60%
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%
Aliquota ordinaria	1,06%
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	1,06%
Unità immobiliari concesse in locazione al Comune di San Pietro in Casale. Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione , tramite AMA a soggetto che la utilizza come abitazione principale Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione tramite avviso di reperimento di alloggi da destinare a cittadini sfollati in seguito al sisma del 20-29 maggio 2012	0,40%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

3. di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Numero 69 - Seduta del 29/11/2013

4. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in L. n. 124/2013) da disporsi improrogabilmente entro il 9 dicembre 2013.
5. Con successiva separata votazione, effettuata in forma palese, il cui esito è il seguente: voti n. 11 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Consiglieri Alberghini, Masotti, Monari e Maranesi), la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE **N. 69 del 29/11/2013**

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
BRUNELLI ROBERTO

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CRISO MARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).